

Ai nostri clienti

Bressanone, il 7/3/2016

1. Dimissioni

Secondo l'articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015 dal **12 marzo** le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo nel caso in cui sono comunicate per via telematica. Attraverso il sito del governo www.lavoro.gov.it devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro.

Le nuove regole non sono applicabili

- al lavoro domestico
- alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (conciliazione) o davanti alla commissione di certificazione nonché
- alle dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri o padre lavoratore già obbligati alla convalida della dimissione presso l'Ispettorato del lavoro per dimissioni durante i primi tre anni di vita del figlio.

A seconda del fatto se il lavoratore è assistito da un soggetto abilitato o no gli obblighi sono compiuti in due modi diversi.

In caso di un lavoratore non assistito lo stesso deve richiedere il codice **PIN all'INPS** (se non è ancora in suo possesso) e creare un'**utenza** per l'accesso al portale **ClicLavoro**. Sul portale <http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx> accede in autonomia tramite le sue credenziali alla sua utenza, compila il modulo (un gran parte è già compilata nel caso di assunzione dal 2008) e trasmette il modulo al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In caso invece di un **lavoratore assistito** lo stesso si reca da un **soggetto abilitato** (che possono essere il patronato, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione) che per il lavoratore compila il modulo e lo trasmette al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.

Dr. Manfred Psailer

Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani

Dr. Vanessa Manzardo

Dr. Brigitte Peintner

Dr. Sascha Grünfelder

Dr. Daniela Planatscher

Sylvia Berger

www.pg-partner.it

info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone

Julius-Durst-Straße 6

Via Julius Durst 6

Tel. +39 0472 274 000

Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco

St.-Johannes-Str. 23a

Viale S. Giovanni 23a

Tel. +39 0474 976 097

Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano

Meeting room

Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.

Partita IVA & Cod. fisc.

IT 02249530219

Il datore di lavoro da sua parte riceve il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

Anche nel caso nel quale è stato trasmesso il modulo di dimissioni, il lavoratore può comunque mandare **entro sette giorni** dalla data di trasmissione della dimissione la **revoca** della comunicazione.

Incomprensibilmente il mancato avvio da parte del lavoratore non viene sanzionato. Sono solo previste delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di alterazione del modulo elettronico (sanzione amministrativa da 5.000 fino a 30.000 Euro!).

Se allora il lavoratore non accede alla procedura, al datore di lavoro rimane in linea di massima solo la possibilità di introdurre il licenziamento per assenza ingiustificata tramite applicazione delle sanzioni disciplinari e di pagare il contributo NASPI per il diritto all'indennità di disoccupazione.

La critica alla nuova riforma non è solo quella di aver di nuovo aumentato la **burocrazia**, ma anche che in caso di mancato avvio della procedura il datore di lavoro deve procedere al licenziamento con aumento dei costi.

Visto la complessità del nuovo obbligo si potrebbe affermare, provocatoriamente, che nel nuovo diritto del lavoro riformato è più facile licenziare che ricevere dimissioni.

2. Certificato casellario per minori

Vi ricordiamo che nel 2014 con un decreto legislativo sono state introdotte disposizioni relative alla lotta **contro l'abuso** e lo **sfruttamento** dei **minori**. È stabilito l'obbligo da parte del datore di lavoro di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale in caso di assunzione di persone che nello svolgimento dell'attività lavorativa hanno un contatto diretto e regolare con minori.

La disposizione riguarda tutte le nuove assunzioni **dalla data del 6 aprile 2014** e vale per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori con

contratto a chiamata, apprendistato, rapporti societari. Si tratta dunque di rapporti retribuiti e regolari. Sono escluse dall'obbligo le prestazioni tramite voucher.

Già **prima dell'inizio dell'attività lavorativa** deve essere inoltrata la richiesta del certificato del casellario giudiziale. Finché sarà emesso il certificato, il lavoratore può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione). Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di acquisire il certificato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 10.000 a 15.000 Euro (!!!)**.

Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto solo telematicamente tramite il sito <https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadino1>. I costi per il certificato ammontano a quasi 20 Euro (marca da bollo da 16 Euro e marca da bollo da 3,54 Euro), in caso di urgenza costa 23,68 Euro (emissione entro 24 ore). Il certificato ha una validità di solo 6 mesi, però non deve essere richiesto un nuovo certificato.

Vi consigliamo perciò di far sottoscrivere dal collaboratore l'autocertificazione allegata per richiedere poi un corrispondente certificato al tribunale.

L'obiettivo del certificato è quello di garantire che non esiste nessuna condanna per reati sessuali contro i minori. Così viene imposto un nuovo obbligo burocratico al datore di lavoro la cui utilità è molto controversa.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità della paghe.

Sylvia Berger
Consulente del Lavoro



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONE

ai sensi dell'articolo 4
del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, numero 445

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a
_____ il _____, residente in
_____, Via _____, codi-
ce fiscale _____

erklärt,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. numero 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

- che in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale (articolo 600-bis prostituzione minorile, 600-ter pornografica minorile, 600-quater detenzione di materiale pornografico, 600-quinquies iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e 609-undecies adescamento di minorenni), ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, numero 196 e dei propri diritti nello specifico ambito.

Luogo e data

Il/la dichiarante

Importante: Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata una fotocopia della carta d'identità del/la dichiarante!